



LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI
SIGNORI MAGISTRATI:

Dott.	Luigi GRIMALDI	PRESIDENTE
Dott.ssa	Caterina MAZZITELLI	CONSIGLIERE
Dott.ssa	Federica LA MARCA	CONSIGLIERE REL.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 508/2014 + 588/2014 R.G.V.G.

promossi da:

██████████ S.P.A., rappresentata e difesa, per procura in
calce al ricorso, dagli Avv. ti ██████████ e C. ██████████
██████████ del foro di Roma ed elettivamente domiciliata in Torino, c.
Galileo Ferraris ██████████ presso l'Avv. ██████████;

COMUNE DI ██████████, rappresentato e difeso, per procura a margine
del ricorso, dagli Avv. ti ██████████ del foro di Cremona e
██████████ ed elettivamente domiciliato presso
quest'ultimo in Torino, c. Montevecchio ██████████;

RECLAMANTI

contro

COMMISSARI GIUDIZIALI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

██████████ S.P.A., Avv. ██████████ dott. ██████████ Avv. ██████████
rappresentati e difesi, per procura in calce alla copia notificata del
ricorso dall'Avv. ██████████ e presso lo stesso elettivamente
domiciliati in Torino, c. Marco ██████████

██████████ Energia e Gas S.P.A., rappresentata e difesa, per
procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli Avv. ti ██████████
██████████ del foro di asti, ██████████ del foro di La Spezia e
██████████ e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in
Torino, v. Vela ██████████;

RESISTENTI

e

██████████ ITALIA S.P.A. e ██████████ S.P.A. ,
rappresentate e difese, per procure in calce alle memorie di
costituzione, dagli Avv. ti ██████████ e C. ██████████
del foro di Roma ed elettivamente domiciliati in Torino, c. Galileo
Ferraris n. ██████████ presso l'Avv. ██████████

██████████ SOCIETA' COOPERATIVA, anche quale
successore a titolo universale di ██████████ S.P.A.,
rappresentato e difeso, per procura in calce all'acomparsa di
costituzione, dagli Avv. ti ██████████ e ██████████
del foro di Milano Roma e ██████████ ed elettivamente
domiciliato presso quest'ultimo in Torino, c. Stati Uniti n. ██████████

RECLAMANTI IN ADESIONE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER LA RECLAMANTE [REDACTED] GAS S.P.A.

Voglia la Corte d'Appello, contrariis relectis, revocare il decreto in data 2.7.2014 con cui il Tribunale di Asti, Sezione Fallimentare, ha omologato il concordato preventivo proposto da [REDACTED] s.p.a. e per l'effetto rimettere gli atti al Tribunale di Asti per la dichiarazione di fallimento.

Con ogni conseguente pronuncia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari delle due fasi di giudizio, oltre IVA e CPA.

PER IL RECLAMANTE COMUNE DI [REDACTED]

Voglia la Corte d'Appello adita in riforma del reclamato decreto revocarne l'omologazione con ogni conseguenza di legge.

PER I RESISTENTI COMMISSARI GIUDIZIALI

Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma respingere il reclamo proposto da [REDACTED] Gas e dal Comune di [REDACTED] con vittoria di spese e onorari di causa.

PER LA RESISTENTE [REDACTED] S.P.A.

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello

In via preliminare

Dichiarare la nullità del decreto di fissazione di udienza e fissare nuova udienza di comparizione concedendo congruo termine a difesa successivo al periodo di sospensione feriale dei termini;

disporre ai sensi dell'art. 331 c.p.c. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED]

Nel merito:

Rigettare i reclami proposti da [REDACTED] e da COMUNE DI [REDACTED] siccome inammissibili e comunque infondati in fatto e in diritto e confermare il decreto di omologa del concordato preventivo.

Con condanna di [REDACTED] per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

PER [REDACTED] GAS ITALIA S.P.A. e [REDACTED] S.P.A.

Voglia la Corte d'Appello, contrariis reiectis, revocare il decreto in data 2.7.2014 con cui il Tribunale di Asti, Sezione Fallimentare, ha omologato il concordato preventivo proposto da [REDACTED] s.p.a. e per l'effetto rimettere gli atti al Tribunale di Asti per la dichiarazione di fallimento.

Con ogni conseguente pronuncia.

Con vittoria di spese, competenze e onorari delle due fasi di giudizio, oltre IVA e CPA.

PER [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA

Dichiara di rinunciare come da atto depositato il 24.9.2014.

*** * ***

1. Gli antefatti.

Con tre distinti ricorsi ex art. 161 6° comma L. F., depositati il 13.9.2012 le società [REDACTED] S.R.L., [REDACTED] S.R.L. ed [REDACTED] S.P.A. presentavano domanda di concordato preventivo con riserva; depositata nei termini la domanda di concordato c.d. pieno il Tribunale, con decreto 18.2.2013, ammetteva le società alla procedura sulla base di un piano che prevedeva la continuità aziendale previo conferimento dei rami d'azienda in una società costituenda.

Con ricorsi depositati al Tribunale di Asti il 22.3.2013, le società [redacted] s.r.l., [redacted] S.p.A., [redacted] s.r.l., [redacted] S.p.A., già [redacted] S.p.A., [redacted] ENERGIA s.r.l., [redacted] S.r.l., [redacted] s.a.s. di [redacted] MARCO & C., [redacted] s.a.s. di [redacted] MARCO & c., già [redacted] 2 s.a.s. di [redacted] MARCO & C. tutte riconducibili, direttamente od indirettamente, al socio di riferimento Marco [redacted] e facenti parte del medesimo Gruppo, attivo in vari settori dell'energia e delle risorse energetiche, oltre che in attività ad esse complementari, chiedevano l'ammissione al concordato preventivo, previa rinuncia da parte di [redacted] s.r.l., [redacted] S.p.A., [redacted] s.r.l. ai precedenti ricorsi e procedimenti.

Le ricorrenti proponevano un piano concordatario complessivo utilizzando lo strumento di cui all'articolo 186 bis L.F. (concordato preventivo in continuità con prosecuzione dell'attività di impresa) per tutte le società del gruppo ad eccezione che per [redacted] s.a.s., [redacted] Energia s.r.l. e [redacted] s.r.l. per le quali veniva invece prevista la liquidazione. A tale istanza veniva allegata relazione dell'esperto ex artt. 160 2° comma, 161 3° comma e 186 bis 2° comma lett. b L.F., nonché i documenti di cui all'art. 161 L.F.

Con decreto depositato il 29.3.2013 il Tribunale di Asti, dopo aver revocato l'ammissione di [redacted] s.r.l., [redacted] S.p.A., [redacted] s.r.l. alla prima procedura di concordato, ammetteva tutte le otto società del Gruppo, nominando i Commissari Giudiziali.

Con ricorso ex art. 173 L.F. del 26.7.2013 i Commissari prof. [redacted], dott. [redacted] ed avv. [redacted] instavano per l'apertura del sub procedimento di revoca del concordato, evidenziando nella loro relazione la sussistenza di rilevanti criticità.

Nel corso del procedimento di revoca le società ricorrenti presentavano, con varie memorie, modifiche della proposta, in

particolare rinunciando al piano unitario, proposte in ordine alle quali i Commissari formulavano il loro parere.

In esito al procedimento ex art. 173 L.F. il Tribunale di Asti revocava l'ammissione al concordato di [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] s.r.l., [REDACTED] S.p.A., [REDACTED] ENERGIA s.r.l., [REDACTED] S.r.l., [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] MARCO & C., [REDACTED] s.a.s. di [REDACTED] MARCO & c., mentre relativamente ad [REDACTED] s.p.a. il Tribunale disponeva la chiusura del procedimento di revoca e fissava l'adunanza dei creditori per la votazione.

La proposta prevedeva:

- 1) Pagamento integrale di tutte le obbligazioni prededucibili (€ 32.583.269,00) e di quelle privilegiate (€ 23.692.192,00, di cui € 11.305.745,00 entro il 2013, € 12.329.841,00 entro il 2014, € 326.606,00 entro il 2015);
- 2) Pagamento del 9,55% dei chirografi (€ 41.571.029,00) e del 5,00% dei chirografi da garanzie (€ 1.997.380,00);
- 3) Nessun pagamento ai chirografi infragruppo in considerazione della natura finanziaria e della conseguente postergazione degli stessi ex art. 2497 c.c..

I Commissari in data 14.2.2014 presentavano la relazione ex art. 172 L.F. nella quale, pur evidenziando la persistenza di criticità, non attribuivano alle stesse valenza ostativa concludendo positivamente la loro valutazione sulla proposta e sul relativo piano di cui evidenziavano la convenienza per il ceto creditorio rispetto all'alternativa fallimentare.

In data 24.2.2014 [REDACTED] S.P.A. presentava integrazioni e modifiche alla proposta, corredate da un supplemento di relazione ex art. 161 3° comma L.F., nelle quali in particolare veniva eliminata la


suddivisione del ceto creditorio in classi, valutate dai Commissari con atto del 4.3.2014 in senso positivo.

In sostanza la proposta, fermo restando il pagamento integrale delle obbligazioni in prededuzione e al privilegio, prevedeva il pagamento dei chirografi nella percentuale del 7,76% , restando ferma la insussistenza di pagamenti ai chirografi intragruppo. Prevedeva altresì un piano dei pagamenti che si esauriva negli anni 2013/2014 per le obbligazioni in prededuzione, negli anni 2014/2015 per i privilegiati e negli anni 2015/ 2022 per i chirografi.

L'esito finale della votazione ha visto una percentuale favorevole del 63,471%.

Fissata dal Tribunale l'udienza di cui al primo comma dell'art. 180 L.F., depositata da parte dei Commissari la Relazione prevista da tale norma, contenente parere favorevole all'omologa, si sono costituite proponendo opposizione il [REDACTED] e [REDACTED] RETE GAS, [REDACTED] GAS ITALIA e [REDACTED].

Con decreto del 24.6.2014, depositato il 2.7.2014 , il Tribunale di Asti ha omologato il concordato preventivo di [REDACTED] S.P.A. ritenendo che: - la natura dell'attività esercitata da [REDACTED] s.p.a. e la peculiarità del mercato dell'energia e gas in cui la stessa opera, mentre le consentirebbero di realizzare significativi volumi di ricavi in caso di prosecuzione dell'attività, non permetterebbero invece, in caso di fallimento, la valorizzazione dell'azienda nell'interesse dei creditori, che vedrebbero pressochè azzerato il valore della società, incidendo il fallimento sui requisiti soggettivi dell'impresa per poter operare sul "mercato elettrico"; tale conseguenza negativa non si verifica invece in caso di concordato con continuità che tutela la debitrice dallo scioglimento dei contratti pubblici pendenti, sicchè i



motivi attinenti la mancata comparazione della proposta con l'alternativa liquidatoria sono infondati; - il motivo concernente la non veridicità dei dati aziendali, se determinante per le altre società del Gruppo per le quali è stato revocato il concordato, non si pone negli stessi termini per [REDACTED] per la quale i dati contabili non sono così disastrati tenuto conto della particolarità del mercato elettrico in cui opera, sottoposto ad autorizzazioni e controlli; - [REDACTED] è l'unica società del Gruppo in grado di ottenere significativi ricavi e utili, con conseguente buona probabilità di vendita della stessa per un corrispettivo vantaggioso per il ceto creditorio; - l'esistenza di contenziosi non è ostativa perché, da un lato, l'esito degli stessi potrebbe comportare maggiori chances per i creditori e, dall'altro, vi è stata l'appostazione nel piano delle necessarie riserve, quanto alla irrilevanza e ai tempi dei pagamenti per i chirografi, la maggior parte dei pagamenti stessi è prevista per l'anno 2015 e residuano solo 14 milioni di euro (su un passivo di 71 milioni di euro) per i quali è prevista una dilazione sino al 2022; comunque la maggioranza dei creditori ha dimostrato non privo di significato il pagamento della percentuale del 7,76% ai chirografi, ancora potenzialmente incrementabile in caso di esito favorevole dei contenziosi.

2. I reclami e il procedimento.

Con ricorso depositato il 31.7.2014 il [REDACTED] Società Cooperativa, anche quale successore del [REDACTED] proponeva reclamo avverso il suddetto decreto di omologa (proc. iscritto al n. 546/2014 R.R.V.G.). In data 24.9.2014 il ricorrente depositava peraltro rinuncia al ricorso e questa Corte dichiarava non luogo a provvedere sul medesimo.

Con ricorso depositato il 21.7.2014 [REDACTED] GAS S.P.A. proponeva reclamo avverso il decreto di omologa, per i seguenti motivi: - 1) inammissibilità della proposta per assenza della causa in concreto del concordato sotto il profilo dell'eccessivo arco temporale entro il quale è prevista la soddisfazione dei creditori: l'arco temporale decennale è sproporzionato ai termini da ritenersi congrui (sei anni ex art. 2 comma 2 L. 98/2001, 5 o 7 anni ritenuti ragionevoli dalla Suprema Corte per la procedura fallimentare, 2 anni per il programma di risanamento ex art. 27 comma 2 lett. b) D. Lgs. 270/1999); anche i Commissari avevano svolto analoghe considerazioni in ordine ai tempi; a ciò va aggiunto il fatto che, dato il protrarsi della procedura, è presumibile che i pagamenti avverranno ancora con ritardo rispetto al piano; la durata dello stesso attiene alla fattibilità giuridica del concordato e non è nella disponibilità esclusiva dei creditori; - 2) non veridicità dei dati aziendali: i Commissari avevano più volte fatto atto della opacità dei conti delle società del Gruppo [REDACTED] ed anche il Tribunale, nell'ammettere le società al concordato, aveva sottolineato tale profilo; i vari soggetti che hanno poi tentato la ricostruzione della contabilità hanno dato atto della situazione di generale incertezza che rendeva impossibile l'esatta ricostruzione ed impediva ai creditori di avere una corretta rappresentazione dell'attivo e del passivo; tale profilo è stato considerato per le altre società del Gruppo ma non inspiegabilmente per [REDACTED] - 3) mancata informazione ai creditori sull'esistenza di passività potenziali e sulla insussistenza di elementi dell'attivo: tale profilo, benchè già evidenziato da [REDACTED] nell'opposizione all'omologa, non è stato in alcun modo considerato dal Tribunale che non ha fornito motivazioni sul punto; si tratta dell'avvio di un procedimento sanzionatorio nei

confronti di ██████ da parte dell'Autorità per l'Energia elettrica e per il Gas (delibera del 5.4.2013) potenzialmente determinante elevate sanzioni per ██████; proprio in un caso analogo, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'omessa indicazione di tale procedimento giustificasse la revoca dell'ammissione; inoltre il piano considera all'attivo crediti nei confronti di ██████ in realtà inesistenti o comunque da compensarsi con il credito vantato da ██████ - 4) omessa valutazione dei tempi di pagamento, sussistendo solo un generico piano riepilogativo dei flussi finanziari senza indicazioni precise della tempistica dei pagamenti; inoltre la protrazione dei tempi della procedura ha reso ormai inattuali le indicazioni riferite al 2013 e al 2014 e tale carenza rende impossibile per i creditori valutare la corretta esecuzione del concordato anche ai fini della risoluzione ex art. 186 L.F.; - 5) omessa valutazione del difetto di attestazione: alla luce della lunga tempistica, la attestazione è stata resa in termini dubitativi, e la validità della attestazione è aggravata da quanto detto in riferimento alla non veridicità dei dati aziendali; inoltre l'attestazione non contiene proiezioni aggiornate scaturenti dalle ultime analisi del mercato dell'energia elettrica; - 6) erroneità del decreto nella parte in cui ha considerato profili di convenienza rispetto all'alternativa fallimentare, posto che tali valutazioni non rilevano ai fini dell'esame della fattibilità giuridica del concordato e dei presupposti di ammissibilità, aspetti che precedono (e impediscono, nel caso in esame) la valutazione della convenienza.

Si costituivano, con comparsa del 3.9.2014, i Commissari Giudiziali, resistendo al reclamo per i seguenti motivi: - la valutazione della convenienza del concordato (punto 6 del reclamo) non ha sostituito, nell'esame del Tribunale, la valutazione dei presupposti di ammissibilità dello stesso: si tratta comunque di un profilo il cui

esame è qui precluso; - la durata dei tempi di realizzo (punto 1 del reclamo) non costituisce di per sé motivo di inammissibilità del concordato ma lo è solo se la stessa è irragionevole; nel caso in esame la durata prevista non è irragionevole perché è coerente con la prosecuzione dell'attività di impresa a sua volta funzionale al soddisfacimento dei creditori, e perché comunque la gran parte dei pagamenti è prevista, anche per i chirografi, entro il 2015; - l'attestazione (punto 5 del reclamo) non è di per sé inesistente solo perché condizionata, visti i tempi previsti, alla verifica del positivo raggiungimento dei flussi ipotizzati per gli anni successivi al quinto, così richiamando l'attenzione dei creditori sulla fattibilità economica del Piano; i Commissari, nella loro relazione ex art. 172 L.F., avevano comunque ritenuto l'attestazione scevra da merde logico argomentative, dando atto che l'ampiezza di orizzonte del piano comportava la progressiva diluizione dell'effettivo livello di attendibilità dell'analisi prognostica; - la questione relativa alla veridicità dei dati aziendali e alla corretta informazione circa passività potenziali (punti 2 e 3 del reclamo) era superata dalla valutazione dei Commissari nella relazione ex art. 172 L.F. là dove avevano rilevato che le criticità riscontrate non comportavano un giudizio di inattendibilità dei dati aziendali; la mancata illustrazione da parte del debitore della vicenda della ipotizzata sanzione non integrava condotta rilevante ex art. 173 L.F. e comunque vi è stata appostazione al passivo di fondi rischi.

Si costituiva [REDACTED] s.p.a. anch'essa contestando i motivi di opposizione perché: - i motivi attinenti alla fattibilità economica del Piano e alla convenienza della proposta non erano esaminabili essendo preclusi all'esame dell'Autorità Giudiziaria; - il decreto di fissazione di udienza emesso dal Presidente della Sezione feriale

era nullo perché al procedimento in esame era applicabile la sospensione feriale dei termini; - doveva essere integrato il contraddittorio con tutte le parti costituite in primo grado; - sussisteva difetto di legittimazione attiva di ██████████ GAS sia perché la sua pretesa creditoria era contestata (l'effettiva destinataria delle pretese di ██████████ era ██████████ S.R.L. e non ██████████ S.P.A.) sia perché ██████████ risultava aver già ceduto il credito al CCSE e il CCSE aveva provveduto già al pagamento a favore di ██████████ del credito vantato da quest'ultima nei confronti di ██████████; - il rilievo circa l'eccessiva durata del Piano non considerava che lo stesso si esaurirà (nella misura del 94,33% dell'onere concordatario) entro i primi cinque anni; i tempi e la percentuale di offerta della proposta non dovevano essere valutati in astratto ma parametrati alla stregua di quanto realizzabile in caso di fallimento poiché la causa giuridica dello stesso consiste appunto nella maggior convenienza per i creditori della proposta di concordato; - il profilo relativo alla veridicità dei dati aziendali era già stato esaminato nell'ambito del procedimento ex art. 173 L.F. conclusosi con la chiusura dello stesso relativamente ad ██████████ (a differenza delle altre società del Gruppo), con un provvedimento a suo tempo non impugnato dalla reclamante; il rilievo era comunque infondato non dovendosi confondere il principio della veridicità dei dati aziendali con quello della regolare e attendibile tenuta delle scritture contabili; - quanto alle potenziali passività, al momento nessuna sanzione era stata irrogata ad ██████████ e in ogni caso il relativo importo sarebbe garantito dall'ingente fondo rischi; la posta creditoria nei confronti di ██████████ era stata azzerata nella proposta, - quanto alla mancata indicazione dei tempi di pagamento il rilievo era infondato; - non sussisteva difetto di attestazione, eseguita alla stregua di criteri prudenziali e anche

confermata dai Commissari Giudiziali; i fatti successivi dimostrano la serietà della prognosi essendo emerso un ritorno di redditività dell'impresa: - la richiesta di ██████ di trasmissione degli atti al Tribunale di Asti per la dichiarazione di fallimento era inammissibile e la reclamante, stante il suo comportamento ostruzionistico, deve essere condannata ex art. 96 c.p.c.

Nel procedimento (iscritto al n. 508/2014) interveniva anche il ██████ Società Cooperativa.

Con ricorso depositato il 16.9.2014 il Comune di ██████ proponeva reclamo per i seguenti motivi: - 1) la proposta concordataria prevedeva il pagamento del credito del Comune (a titolo di restituzione della somma versata dal Comune, quale cauzione, a ██████ ex art. 8 delle condizioni del contratto fra le parti stipulato, in essere fino al 31.12.2008) in via chirografaria, con disparità di trattamento rispetto ad altri crediti di identica natura, ritenuti invece prededucibili; 2) vi era mancanza di veridicità dei dati contabili; 3) la percentuale (7,76%) di soddisfacimento dei chirografi era irragionevole ed irragionevoli erano i tempi di realizzo; 4) era errata la mancata suddivisione dei creditori in classi perché aveva determinato la percentuale irrisoria (7,76%) di soddisfacimento dei chirografi.

Si costituivano con comparsa del 10.11.2014 i Commissari Giudiziali, resistendo al reclamo per i seguenti motivi: - inammissibilità del reclamo per tardiva proposizione dello stesso; essendo il termine previsto per proporlo di 30 giorni e non operando la sospensione feriale, il reclamo, depositato il 16.9.2014, a fronte della pubblicazione del decreto nel registro delle imprese il 2.7.2014, era tardivo; - i motivi attinenti alla classificazione del debito a titolo di restituzione di cauzione, della mancata suddivisione in classi dei

creditori, della irrisorietà della percentuale del 7,76%, del probabile insuccesso dell'operazione attenevano al merito e non alla fattibilità giuridica del concordato e dunque erano inammissibili e comunque infondati; - la valutazione della convenienza economica della proposta era preclusa ai sensi del 4° comma dell'art. 180 L.F. non raggiungendo i crediti delle reclamanti la quota del 20% di quelli ammessi al voto; - la durata dei tempi di realizzo non costituiva di per sé motivo di inammissibilità del concordato ma lo era solo se la stessa fosse irragionevole; nel caso in esame, la durata prevista non era irragionevole perché coerente con la prosecuzione dell'attività di impresa, a sua volta funzionale al soddisfacimento dei creditori, e perché comunque la gran parte dei pagamenti era prevista, anche per i chirografi, entro il 2015; - la questione relativa alla veridicità dei dati aziendali e alla corretta informazione circa passività potenziali (punti 2 e 3) era superata dalla valutazione dei Commissari nella relazione ex art. 172 L.F. là dove essi avevano rilevato che le criticità riscontrate non comportavano un giudizio di inattendibilità dei dati aziendali.

Si costituiva [REDACTED] s.p.a. anch'essa contestando i motivi di opposizione nei seguenti termini: - vi era carenza di legittimazione attiva a proporre reclamo perché il Comune di [REDACTED] non si era costituito nei 10 giorni precedenti l'udienza dell'11.6.2014 fissata ex art. 180 L.F., nonostante la regolarità della notifica del decreto del Tribunale, e dunque non era stato parte del giudizio di omologazione non potendo quindi proporre reclamo; - il reclamo era inoltre tardivo perché proposto oltre il termine di 10 giorni o di 30 giorni dal decreto; - il motivo attinente il mancato riconoscimento della prededucibilità del credito del Comune di [REDACTED] era inammissibile dovendosi tale questione essere fatta valere in un separato giudizio di cognizione; - i

motivi attinenti alla inesistenza della causa in concreto del concordato e ai tempi previsti erano infondati. [REDACTED] riproponeva poi motivi già sviluppati nei confronti del reclamo di [REDACTED] RETE GAS.

All'udienza del 4.9.2014 [REDACTED] GAS S.P.A. chiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio con le società [REDACTED] GAS ITALIA S.P.A. e [REDACTED] S.P.A. e la riunione del procedimento n. 508/2014 con quello n. 546/2014 promosso da [REDACTED], la Corte rinviava la causa ex art. 335 c.p.c. al 7.10.2014 per la riunione dei reclami.

All'udienza del 7.10.2014 [REDACTED] GAS S.P.A. dava atto di aver notificato il reclamo anche a [REDACTED] e [REDACTED]; la difesa di [REDACTED] eccepiva l'inammissibilità del reclamo di [REDACTED] la Corte, stante la proposizione dell'altro reclamo (n. 588/2014) proposto dal Comune di [REDACTED] dopo aver dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo presentato dal [REDACTED] che aveva presentato dichiarazione di rinuncia, rinviava all'udienza dell'11.11.2014 per la riunione dei due procedimenti instaurati da [REDACTED] e dal Comune di [REDACTED].

A tale udienza la Corte disponeva la riunione dei due procedimenti (nn. 508 e 588 del 2014); si costituivano i due creditori [REDACTED] e [REDACTED] chiedendo anch'essi l'accoglimento del reclamo di [REDACTED], la difesa dei Commissari eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi di tali ultimi due soggetti; la Corte, preso atto che prima dell'udienza [REDACTED] GAS S.P.A. aveva depositato memoria integrativa ed [REDACTED] S.P.A. aveva depositato memoria di replica, dichiarava inutilizzabili tali memorie perché non autorizzate e fissava udienza per la discussione al 13.1.2015. A tale udienza le

parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la Corte si riservava la decisione.

3. Il reclamo del COMUNE DI [REDACTED].

E' stato eccepito il difetto di legittimazione attiva del Comune di [REDACTED] per non essere lo stesso stato parte del giudizio di opposizione e la tardività del reclamo.

Il primo profilo è fondato.

Il Comune, nel suo reclamo, ha affermato di aver espresso voto contrario all'omologa e di aver proposto opposizione all'omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 180 L.F., ma in realtà il Comune non aveva proposto alcuna opposizione nel giudizio di omologa; risulta dalla "Informativa sulle adesioni alla proposta di concordato" dei Commissari Giudiziali che fra i creditori dissenzianti vi era anche il Comune di [REDACTED] tuttavia, fissata dal Tribunale l'udienza dell'11.6.2014 per l'omologa, e notificato al Comune il decreto di fissazione dell'udienza con l'avviso della facoltà di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, lo stesso non si è costituito nel termine né successivamente e non ha partecipato all'udienza, non proponendo dunque opposizione, a differenza di quanto dallo stesso sostenuto nel reclamo.

Né può ritenersi che la comunicazione (doc. 4) inviata dal Comune di [REDACTED] ai Commissari Giudiziali in data 3.6.2014 rappresenti valida opposizione, atteso che la stessa è costituita da una lettera del Sindaco del Comune, non rappresentato da alcun legale, e che soprattutto la stessa non è stata depositata presso la Cancelleria del Tribunale ma solo inviata ai Commissari, con la conseguenza che tale documento non rappresenta certo un atto di valida costituzione

del Comune nel giudizio di omologa e di proposizione di opposizione in quel giudizio.

Ne consegue che, non essendo stato il Comune di [redacted] parte nel giudizio di omologa lo stesso non è dotato di legittimazione attiva a proporre reclamo avverso il decreto di omologa.

Non può ritenersi in proposito, in punto legittimazione attiva, che sia applicabile tout court alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 18 L.F. che, come è noto, attribuisce a "qualunque interessato" la facoltà di proporre reclamo nei confronti della sentenza di fallimento.


Il mero richiamo dell'art. 183 L.F. alla reclamabilità, in uno con il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento anche del decreto di diniego di omologa, non significa affatto che gli stessi soggetti legittimati a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento (compresi "qualunque interessati") possano anche proporre reclamo avverso il decreto di omologa del concordato preventivo. Infatti, nel caso di pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento, la legittimazione di qualunque interessato a proporre reclamo contro la stessa assorbe la questione della legittimazione a proporre reclamo contro il diniego di omologa e dunque non vi è luogo ad esaminare la legittimazione attiva del soggetto che propone reclamo contro il diniego di omologa proprio perché vi è comunque legittimazione a proporre reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento; invece nel caso in esame, ove il provvedimento reclamato è il decreto positivo di omologa, non essendo stata pronunciata sentenza di fallimento, la questione della legittimazione attiva non può risolversi mediante una indebita trasposizione dei principi in materia di legittimazione attiva a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, non sussistendo alcuna eadem ratio sottesa ai due diversi reclami.

Nè rileva al riguardo il principio , sottolineato dalla Suprema Corte in base al quale "legittimato all'opposizione è anche "qualunque interessato" (L. Fall., art. 180, comma 2), locuzione riferibile non soltanto a soggetti diversi dai creditori, ma anche a creditori non dissenzienti come coloro che non abbiano votato favorevolmente alla proposta per non aver preso parte all'adunanza fissata per il voto, e perchè non convocati o perchè non ammessi al voto o, infine, perchè astenuti: tali soggetti, infatti, prospettano l'interesse diretto e attuale al giudizio per contrastare l'omologazione, in riferimento al trattamento loro riservato, al di là e in aggiunta a chiunque altro, a qualunque titolo, abbia interesse ad opporsi all'omologazione (Cass. nn. 13284 e 13285 del 2012)". (Cassazione civile, sez. I, 06/11/2013, n. 24970).

Il principio di cui sopra infatti è sorretto da una specifica disposizione di legge e riguarda la specifica fase del giudizio di omologa e non quella del reclamo; l' art. 180 c.p.c. attribuisce infatti la legittimazione a proporre opposizione a "qualsiasi interessato" e dunque anche al creditore non dissenziente, costituendosi nel giudizio di opposizione e divenendo dunque parte di esso.

Nel caso in esame invece, come si è detto, il Comune di [redacted] non si è costituito nel giudizio di opposizione e dunque non è stato parte del medesimo, con la conseguenza che la facoltà di proporre reclamo, non essendo da alcuna norma espressamente attribuita a "qualunque interessato" - come per l'opposizione all'omologa o il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento - non può essergli riconosciuta solo in virtù della sua qualità di creditore interessato dal concordato.

Ciò discende non soltanto dalla disciplina prevista in generale per i provvedimenti camerati ex art. 739 c.p.c. (nell'ampio alveo dei quali




viene ricompreso lo specifico procedimento di reclamo qui in esame), ma proprio dalla struttura del procedimento che, pur non essendo più definito quale appello e non condividendo dunque con tale strumento di impugnazione tutta una serie di presupposti e limitazioni non proprie dello strumento del reclamo, costituisce pur sempre un procedimento in senso lato di secondo grado (riservato, come il reclamo previsto in svariate figure normative, all'esame di un Giudice diverso o superiore): da tale natura, che presuppone dunque un esame, già svolto in contraddittorio, da parte di un precedente Giudice, discende il fatto che lo strumento del reclamo non può essere utilizzato da un soggetto terzo rispetto a quelli che sono stati parte del precedente giudizio per non avere proposto opposizione in quel giudizio.

La correttezza di tale conclusione discende anche, ad avviso di questa Corte, dalla previsione di cui all'art. 180 3° comma L.F. che prevede che "se non sono proposte opposizioni, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame".

Posto che appare evidente che il "gravame" indicato in tale norma sia appunto rappresentato dal reclamo di cui all'art. 183 L.F., l'esclusione di tale strumento di riesame, in caso di mancata proposizione di opposizioni, conferma, ad avviso di questa Corte, l'attribuzione della legittimazione attiva a proporre reclamo esclusivamente ai creditori che nel giudizio di omologa hanno proposto opposizione.

Dunque sebbene la questione della legittimazione attiva dei creditori a proporre il reclamo avverso il decreto di omologa non sia stata espressamente chiarita dal legislatore, si deve concludere che la



costituzione nel giudizio di opposizione costituisca il presupposto legittimante appunto la facoltà di proporre reclamo; potrebbe in proposito ancora discutersi se il creditore, costituito in primo grado senza proporre opposizione, sia dotato di legittimazione attiva a proporre il reclamo perché comunque parte del giudizio di omologa (argomentando ex art. 739 c.p.c. in ragione della sussumibilità in tale schema del procedimento di reclamo avverso il decreto positivo di omologa) oppure se lo sia solo il creditore che abbia proposto opposizione (sulla base del disposto del 3° comma dell'art. 180 c.p.c. che esclude il gravame in caso di procedimento di omologa "semplificato", in assenza di opposizioni); resta il fatto che nel caso in esame il Comune di [REDACTED] non si è comunque costituito nel giudizio di omologa e pertanto non ha legittimazione attiva a proporre reclamo.

Nel caso in esame inoltre il Comune di [REDACTED] non ha lamentato alcun vizio procedurale che gli abbia impedito di costituirsi nel giudizio di omologa ([REDACTED] ha precisato di aver provveduto alla rituale e tempestiva notifica e il Comune di [REDACTED] non ha contestato tale affermazione) e dunque il reclamo dallo stesso proposto non può considerarsi ammissibile.

Sul punto la Corte d'Appello di Genova (sent. del 23.112.2011) ha ritenuto che *"la procedura di reclamo avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo è soggetta al rito camerale. Anche in tale rito, analogamente a quanto avviene nel giudizio contenzioso ordinario, vige il principio generale che l'individuazione dei soggetti legittimati all'impugnazione avviene 'per relationem', in base alla partecipazione alla precedente fase del giudizio. In relazione all'art. 180 L.Fall. non può ritenersi legittimato al reclamo il soggetto che, pur destinatario dell'ordine di comparizione, non abbia*

preso parte in senso formale al giudizio di omologazione, costituendosi in giudizio per richiedere l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda. (conf. Cass. 24.5.1991 n. 5877)".

4. Il reclamo di ██████████ GAS S.P.A.

4.1. L'ammissibilità del reclamo

Con una prima eccezione ██████████ ritiene l'inammissibilità del reclamo di ██████████ per non avere la stessa ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio – nei confronti degli altri due creditori opponenti nel giudizio di omologa, ossia ██████████ GAS e ██████████ – che sarebbe stato impartito dalla Corte all'udienza del 4.9.2014.

Sostiene la resistente che, all'udienza del 4.9.2014, la Corte, sulla congiunta richiesta di ██████████, in udienza, e di ██████████, nella comparsa di costituzione, avrebbe disposto l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due soggetti che avevano proposto opposizione nel giudizio di omologa, litisconsorti necessari, con notifica da eseguirsi nel termine di gg. 10, e che, non avendo ██████████ ottemperato, avendo notificato il reclamo a tali due soggetti solo il 25.9.2014, e dunque oltre detto termine, il reclamo sarebbe inammissibile ex art. 331/2° comma c.p.c..

██████████ ha sostenuto che all'udienza del 4.9.2014 la Corte non aveva impartito alcun ordine di integrazione del contraddittorio, né tantomeno fissato il termine di 10 giorni per la notifica.

L'eccezione è infondata.

Non appare infatti condivisibile la lettura che ██████████ fornisce del contenuto delle disposizioni della Corte rese all'udienza del 4.9.2014.

Il verbale di tale udienza riporta testualmente "...[redacted] chiede inoltre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [redacted] e di [redacted], alla luce delle difese di [redacted] s.p.a. e la riunione del presente procedimento a quello rubricato al n. 546/2014, avente ad oggetto l'impugnazione dello stesso decreto da parte di [redacted], pendente innanzi alla I sezione civile della Corte d'Appello di torino con udienza fissata alli 7.10.2014 h 11, Giud. Rei. dott. [redacted]. Anche l'Avv. [redacted] per [redacted] si associa all'istanza. La Corte rinvia la causa ex art. 335 c.p.c. all'udienza delli 7 10.2014 h.11 I sezione civile della Corte d'Appello di Torino per la riunione dei reclami".

Dal tenore letterale di tale provvedimento appare evidente che la Corte d'Appello – sezione feriale – si sia limitata a rinviare il procedimento ai fini della riunione con l'altro procedimento n. 546/2014 senza assumere alcun provvedimento in ordine all'istanza di [redacted] di integrazione del contraddittorio e in particolare senza in alcun modo impartire l'ordine di integrazione del contraddittorio di cui all'art. 331, 1° comma c.p.c..

Nessun accenno viene fatto, nel provvedimento reso dalla Corte all'udienza del 4.9.2014, alla effettiva necessità di integrare il contraddittorio con le altre due società opponenti: il rinvio ad altra udienza è stato disposto solo ed esclusivamente con riferimento alla necessità di riunire i due procedimenti, tanto è vero che è stata espressamente indicata tale motivazione ("per la riunione dei reclami"), è stato citato l'art. 335 c.p.c. (e non l'art. 331 c.p.c.) ed è stata fissata la successiva udienza proprio nella stessa data in cui era stata fissata quella relativa al reclamo n. 564/2014.

Inoltre neppure potrebbe ritenersi che detto ordine fosse stato necessariamente (implicitamente) impartito per il fatto che la Corte

ha rinviato il procedimento per la riunione con altro procedimento, incombente che presupporrebbe l'integrità del contraddittorio; invero il semplice rinvio per la riunione non equivale già di per sé alla avvenuta riunione dei due procedimenti, potendo comunque la Corte, alla successiva udienza, verificare l'integrità del contraddittorio del presente procedimento prima della riunione con l'altro.

Infine, ha sostenuto [REDACTED] che la mancata fissazione del termine per l'integrazione del contraddittorio non rilevarebbe in quanto *"in tema di litisconsorzio necessario, ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparizione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta l'integrazione, il provvedimento deve essere inteso nel senso che il termine ultimo per l'integrazione si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio. Tale termine può individuarsi in quello di cui all'art. 163 bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione, ai sensi dell'art. 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito"* (Cassazione civile, sez. II, 16/12/2009, n. 26401); di qui, secondo [REDACTED], discenderebbe che il termine implicitamente assegnato dalla Corte sarebbe quello di 10 giorni già originariamente assegnato con il decreto del 23.7.2014 di fissazione dell'udienza del 4.9.2014.

Tale conclusione non appare però corretta per i motivi sopra esposti, ossia perché – prima di esaminare se e quale termine la Corte abbia

assegnato - occorre verificare se l'ordine di integrazione del contraddittorio sia stato impartito, nel caso in esame, per quanto detto, la Corte non ha impartito né espressamente né implicitamente alcun ordine di integrazione del contraddittorio, neppure prendendo posizione sul presupposto indefettibile per impartirlo, ossia che sussistesse litisconsorzio necessario con le due società [REDACTED] e [REDACTED].

Non può dunque ritenersi l'inadempimento di [REDACTED] all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 331 1° comma c.p.c., per il fatto che tale ordine non è mai stato impartito dalla Corte, con conseguente inapplicabilità del 2° comma della suddetta norma ed irrilevanza della questione circa la durata del termine (non) assegnato.

[REDACTED] ha comunque provveduto a notificare il reclamo alle due società opponenti in primo grado, ossia [REDACTED] e [REDACTED], nell'arco di tempo intercorrente fra la prima udienza del 4.9.2014 e la successiva del 7.10.2014, in assenza di qualsivolgia ordine della Corte ex art. 331 c.p.c. in tal senso, così sanando il vizio di non integrità del contraddittorio lamentato da [REDACTED] nella sua comparsa costitutiva.

Infatti, "la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili — sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale — eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato, a queste, tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla

medesima funzione. (Principio affermato dalla S.C. in materia di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, erroneamente dichiarato improcedibile dalla sentenza impugnata, nonostante lo stesso, notificato tempestivamente al creditore istante, fosse stato successivamente notificato, d'iniziativa della parte reclamante, anche alla curatela fallimentare)" (Cassazione civile, sez. VI, 08/02/2011, n. 3071).

Il reclamo va pertanto ritenuto ammissibile.

4.2. La legittimazione attiva di [REDACTED] GAS.

[REDACTED] ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] sulla base di due circostanze: a) la contestazione della pretesa creditoria; b) la già avvenuta cessione del credito di [REDACTED] a favore del CCSE che allo stato ne sarebbe l'effettivo titolare del credito.

Quanto al primo profilo, afferma [REDACTED] che il credito di [REDACTED] sarebbe controverso perché sono pendenti giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano nei quali [REDACTED] ha contestato le pretese creditorie di [REDACTED] affermando che la destinataria di tali pretese sarebbe altra società ([REDACTED] S.R.L.); quanto al secondo, richiama le delibere del 2011 e del 2012 dell'AEEG con le quali è stato previsto l'intervento della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) come cessionaria dei debiti di [REDACTED] relativi al bilanciamento, nonché il fatto che CCSE abbia già provveduto al pagamento del credito vantato da [REDACTED].

[REDACTED] ha contestato tali assunti atteso che, sotto il primo profilo: - il credito di [REDACTED] verso [REDACTED] è portato da due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi del Tribunale di Milano per l'importo complessivo di € 36.474.073,40, oltre interessi e spese dovuti, in parte, per "vendite allo scoperto di gas" utilizzando gas di

bilanciamento, con conseguente necessità da parte di [REDACTED] quale autorità preposta al bilanciamento, di riequilibrare il sistema, in parte per il servizio di trasporto effettuato da [REDACTED] in virtù del rapporto contrattuale con [REDACTED] - non sussiste alcuna prova della interposizione di [REDACTED] rispetto a [REDACTED] anzi la prima, nel corso del rapporto, non ha mai contestato la sua qualità di debitrice, quale utente del servizio, e tale circostanza è stata anche riconosciuta dalla Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il servizio idrico nell'ambito del procedimento instaurato nei confronti di [REDACTED]; relativamente al secondo profilo: - sulla base delle delibere dell'AEEGSI nn. 45/11, 155/11, 351/12, 145/13, CCSE si limita a tenere indenne [REDACTED] per i crediti non riscossi dagli utenti del bilanciamento, [REDACTED] è tenuta a restituire a CCSE gli incassi relativi a tali crediti, [REDACTED] resta l'unica titolare del credito nei confronti degli utenti del bilanciamento; - in ogni caso i pagamenti effettuati da CCSE riguardano solo il servizio di bilanciamento e non quello di trasporto per cui sussiste un credito di [REDACTED] di oltre 4 milioni di euro, oggetto dei decreti ingiuntivi di cui sopra.

L'eccezione di [REDACTED] è infondata.

Innanzitutto va rilevato che [REDACTED] è stata parte del giudizio di omologa, costituendosi e proponendo opposizione alla stessa, sicchè la sua legittimazione attiva a proporre reclamo discende per ciò solo da tale presupposto; la tesi di [REDACTED] finalizzata a dimostrare la mancanza della qualità di creditore in capo a [REDACTED] non costituisce profilo attinente alla legittimazione attiva ma questione di merito, già oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale di Milano.

In ogni caso le argomentazioni sul punto di [REDACTED] appaiono condivisibili sia in merito alla permanenza in capo alla stessa della

sua qualità di creditrice nonostante l'avvenuto pagamento da parte di CCSE sia relativamente alla sussistenza del debito di ██████████ per l'attività di trasporto.

Va infatti premesso che ██████████ pare sovrapporre i due distinti profili dell'eccezione (contestazione del credito e avvenuta cessione dello stesso) allorquando invece la presunta cessione riguarda esclusivamente il credito relativo al servizio di bilanciamento e dunque una sola parte dello stesso (quello portato dal decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Milano di cui alla causa n. 89351/12), sicchè in ogni caso non potrebbe predicarsi una cessione dell'intero credito vantato da ██████████, residuando comunque quello riferito al servizio di trasporto.

Quanto alla asserita cessione (relativa al credito oggetto dell'opposizione di ██████████ al decreto ingiuntivo per € 33.302.433,45, dinanzi al Tribunale di Milano, causa n. 89351/12, attinente appunto al credito scaturito dall'attività di bilanciamento) va rilevato che il meccanismo previsto dalla delibera 155/2011 e 351/2012 prevede che, decorsi 4 mesi dalla scadenza delle fatture impagate nei confronti degli utenti, ██████████ comunica a CCSE gli importi relativi; entro il mese successivo CCSE eroga le relative somme; ██████████ quale Responsabile del bilanciamento, versa a CCSE gli importi recuperati dagli utenti relativi ai crediti anticipati da CCSE; in particolare SNAM provvede ad "attivare ...le procedure per il recupero di crediti non riscossi..."(Codice di Rete, par 1.4.5).
Risulta pertanto che, fra ██████████ e CCSE non si verifichi una cessione di credito, con conseguente titolarità dello stesso, nei confronti degli utenti, in capo a CCSE, ma che quest'ultimo si limiti ad anticipare gli importi non pagati e che resti in capo a ██████████ il potere-dovere di

provvedere al recupero degli stessi nei confronti degli utenti e a riversare a CCSE quanto recuperato.


Relativamente al profilo della contestazione del credito (oggetto di entrambe le opposizioni di ██████████ ai due decreti ingiuntivi, l'uno già sopra indicato e l'altro per € 3.171.639,95 dinanzi al Tribunale di Milano, causa n. 89350/12, attinente appunto i corrispettivi del servizio di trasporto di cui al contratto stipulato fra le parti il 29.7.2011) ██████████ si limita in realtà ad affermare, come già sostenuto in sede di opposizione, che l'effettiva destinataria delle pretese creditorie dovrebbe essere ██████████; in proposito è sufficiente rilevare che i due decreti ingiuntivi concessi sono provvisoriamente esecutivi e la pendenza della causa di opposizione non elimina certo la qualità di creditore in capo a ██████████, inoltre il credito per attività di trasporto (pari a € 3.171.639,95) si fonda su di un contratto stipulato fra ██████████ ed ██████████ in cui non è stata parte Speia, con la conseguenza che, in questa sede, le argomentazioni di ██████████ non appaiono dotate di serio fondamento.

Va dunque ritenuta la legittimazione attiva di ██████████ GAS s.p.a.

4.3. Il merito del reclamo.

4.3.1. La mancanza di causa del concordato: tempi del Piano e tempi di pagamento.

Va innanzitutto premesso che la difesa dei Commissari Giudiziali ha sottolineato come la valutazione di questa Corte non possa estendersi alla convenienza economica del concordato, ex art. 180 4° comma L.F., atteso che i crediti dei reclamanti non raggiungono la quota del 20% dei creditori ammessi al voto; tale circostanza è



stata ammessa dalla reclamante ██████████ GAS (pag. 29 del reclamo), la quale tuttavia, coerentemente, non ha formulato motivi di reclamo attinenti a tale profilo ma esclusivamente concernenti la fattibilità giuridica del concordato, anzi censurando il decreto di omologa proprio nella parte in cui ha considerato profili di convenienza del concordato rispetto all'alternativa fallimentare (6° motivo), e sottolineando come il vaglio di ammissibilità del concordato, rimesso al Giudice, debba precedere la valutazione della probabilità di successo economico del piano, rimessa esclusivamente ai creditori.


Su tali principi dunque le parti concordano.

Il primo motivo attiene alla inammissibilità della proposta per assenza della causa in concreto del concordato, sotto il profilo dell'eccessivo arco temporale entro il quale è prevista la soddisfazione dei creditori; a tale motivo è collegato anche il quarto motivo di reclamo avente ad oggetto la mancanza di una specifica previsione dei tempi di pagamento, sussistendo, secondo la reclamante, solo un generico piano riepilogativo dei flussi finanziari (fra l'altro ormai inattuati visto il protrarsi dei tempi della procedura) e comunque non idoneo a rendere possibile il controllo dei creditori anche ai fini della risoluzione ex art. 186 L.F.; secondo la reclamante, l'arco temporale decennale sarebbe di durata irragionevole perché eccessivo rispetto ai termini da ritenersi congrui (sei anni ex art. 2 comma 2 L. 98/2001, 5 o 7 anni ritenuti ragionevoli dalla Suprema Corte per la procedura fallimentare, 2 anni per il programma di risanamento ex art. 27 comma 2 lett. b) D. Lgs. 270/1999); la giurisprudenza di merito inoltre ha ritenuto irragionevole un lasso di tempo pari a quello dell'alternativa fallimentare, dovendo essere più breve; anche i Commissari

avevano svolto analoghe considerazioni in ordine ai tempi previsti, perché superiori al termine oltre il quale le previsioni perdono una ragionevole attendibilità; a ciò, secondo la reclamante, deve aggiungersi il fatto che, dato il protrarsi della procedura, è presumibile che i pagamenti potrebbero avvenire con ritardo rispetto al piano; infine sarebbe erronea la valutazione contenuta nel decreto di omologa in ordine all'opportunità della rimessione al parere dei creditori di una tale dilazione, riguardando tale profilo (la durata del concordato) la fattibilità giuridica dello stesso, requisito che esula dalla disponibilità dei creditori.

Innanzitutto si osserva che, alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte, il profilo relativo alla durata - irragionevolmente lunga - del concordato incide effettivamente, in astratto, sulla causa concreta del concordato ed attiene pertanto ad un profilo certamente valutabile dal Giudice e sottratto alla sola disponibilità dei creditori. Infatti *"la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento), rispetto alla quale la relativa valutazione (sotto i diversi aspetti della verosimiglianza dell'esito e della sua convenienza) è rimessa al giudizio dei creditori, in quanto diretti interessati"* (Cass. n. 1521/2013).


Pertanto, continua la Corte, *"poiché, come detto, il legislatore non ha imposto aprioristiche predeterminazioni in proposito, ne discende che non è possibile stabilire con una previsione generale ed astratta i margini di intervento del giudice in ordine alla fattibilità del concordato, dovendosi a tal fine tener conto delle concrete modalità*



proposte dal debitore per la composizione della propria esposizione debitoria”.

Specificamente con riferimento ai tempi “ne consegue la rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l’incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest’ultima nei suoi termini complessivi e quindi, per la parte di specifico interesse, sul giudizio di fattibilità del concordato”, mentre, quanto alle percentuali di soddisfacimento, “non rientra nell’ambito del controllo sul giudizio di fattibilità esercitabile dal giudice un sindacato sull’aspetto pratico - economico della proposta, e quindi sulla correttezza della indicazione della misura di soddisfacimento percentuale offerta dal debitore ai creditori. La causa della procedura di concordato sopra richiamata esclude infatti che l’indicazione di una percentuale di soddisfacimento dei creditori da parte del debitore possa in qualche modo incidere sull’ammissione del concordato”, tanto è vero che “è irrilevante, nell’economia della proposta concordataria e della sua fattibilità economica, l’indicazione della prevedibile misura di soddisfacimento dei creditori” (sempre Cass. n. 1521/2013).

Così delineati i principi generali, va innanzitutto ritenuto irrilevante il rilievo della reclamante in ordine al fatto che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari del 7,75% nell’arco di dieci anni, sarebbe di per sé irrisoria perché addirittura inferiore al reddito da interesse legale, traducendosi tale doglianza – nella misura in cui perviene alla individuazione di una percentuale annua di soddisfacimento dei creditori, fra l’altro non divisibile per quanto si dirà in seguito - solo in un rilievo di non convenienza del concordato sottratto, per quanto detto, all’esame del Giudice.



Quanto all'esclusivo profilo dei tempi, va rilevato che la Suprema Corte, nella sentenza citata, coerentemente con i principi esposti, ha evitato di ancorare tale aspetto a precise scansioni temporali o a parametri desunti da altri istituti, quali quelli indicati dalla giurisprudenza di merito e richiamati dalla reclamante, ponendo l'accento invece sulla necessità di esaminare, caso per caso, in concreto, le specifiche modalità di risoluzione della crisi nella misura in cui le stesse si traducano in una elisione della causa concreta del concordato.

In tale ottica dunque solo la irragionevolezza dei tempi previsti determina tale effetto, ossia incide sulla causa concreta del concordato, valutabile dal Giudice in sede di esame della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del concordato stesso, nelle diverse fasi in cui il Giudice è chiamato a considerarli, ossia nella fase di ammissione, in quella, eventuale, di procedimento di revoca ex art. 173 L.F., ed infine nel giudizio di omologa.

Nel caso in esame non può ritenersi che i tempi previsti siano da considerarsi irragionevoli in misura tale da minare la stessa sussistenza della causa concreta del concordato.

Il Piano prevede la conclusione dei pagamenti nel 2022, ossia nell'arco di otto anni dalla data attuale; tuttavia, come già rilevato dal Tribunale, e sottolineato dalle difese dei Commissari e di [REDACTED], il Piano prevede il completo pagamento dei crediti in prededuzione e al privilegio entro il 2015, ossia entro l'anno in corso.

Quanto ai chirografi, per i quali è previsto il pagamento complessivo di € 24.096.764,00 (pari alla percentuale del 7,76%) nell'arco di tempo dal 2015 al 2022, va rilevato che per oltre la metà di tale somma (pari al 51,06%, ossia € 12.303,029,00) il pagamento è previsto già nell'anno in corso e che nei successivi due anni (2016 e

2017) è previsto il pagamento dei crediti chirografari nella ulteriore percentuale del 33,47%: in sostanza entro il 2017 è previsto il pagamento della percentuale di crediti chirografari dell'84,52%, relativa ad una percentuale del 6,56% in rapporto alla percentuale totale di soddisfacimento dei chirografi del 7,76%. Residua, negli anni dal 2018 al 2022, la previsione del pagamento del 15,48% dei chirografi, pari a quella dell'1,20% su quella del 7,76% prevista per il soddisfacimento dei medesimi.

Dunque deve concludersi che, ancorchè il Piano risulti ultimato nel 2022, entro tre anni dalla data attuale è previsto il soddisfacimento di una percentuale molto elevata dei crediti chirografari (appunto l'84,52%) che determina un netto ridimensionamento del profilo della durata temporale del Piano.

Infatti, se in linea di principio tale durata, sino al 2022, può in effetti apparire esorbitante, essa perde la sua caratteristica di astratta irragionevolezza ove si valutino le concrete modalità attuative del Piano e dei pagamenti previsti; la previsione di una elevata percentuale di soddisfacimento dei chirografi entro i primi tre anni dalla data attuale, con previsione di tempi più lunghi solo per una quota di circa il 15% di tali pagamenti, elide il giudizio di sproporzione dei tempi previsti dato dalla reclamante, posto che, come si è detto, il piano non prevede una percentuale di soddisfacimento dei chirografi costante nel tempo ma iniziali elevati pagamenti, che si riducono progressivamente nel tempo, residuando per i quattro anni da 2018 al 2022 una percentuale annua aggirantesi nella misura del solo 3% circa.

La suddetta previsione del Piano dimostra anche come il rilievo della reclamante circa il fatto che, visti i tempi previsti, verrebbero nel tempo pagati i soli interessi sul capitale dovuto non sia giustificata,

atteso che i rilevanti pagamenti iniziali non possono che incidere anche sulle quote di capitale; dimostra anche come non sia condivisibile il rilievo della reclamante circa la determinazione nella misura dell'1% circa annuo della percentuale di soddisfacimento dei creditori, proprio per il meccanismo progressivo previsto dal Piano e sopra richiamato e le differenti percentuali di soddisfacimento previste.

Quanto poi al rilievo, posto in luce dalla reclamante, che, alla luce del protrarsi della procedura, sarebbe da ritenersi probabile uno slittamento dei termini finali del Piano, deve ritenersi che tale ipotesi non sia suffragata da alcun dato concreto, e che sia anzi smentita dalle risultanze del primo quadrimestre 2014, già richiamate dal decreto di omologazione dove dava atto che nella relazione ex art. 180 L.F. i Commissari avevano evidenziato un sostanziale allineamento con le proiezioni contenute nella relazione ex art. 172 L.F. e nel Piano, e che in ogni caso tale circostanza incide non già sulla causa del concordato ma piuttosto attiene ai profili di convenienza-rischiosità rimessi alla valutazione dei creditori.

Deve pertanto concludersi come il Piano non presenti, sotto il profilo dei tempi previsti, una irragionevolezza tale da incidere proprio sulla causa concreta del concordato: il motivo va quindi disatteso.

Quanto alla doglianza riferita alla mancata indicazione delle tempistiche di pagamento, il rilievo pare connesso e ricompreso in quello sin qui trattato; l'indicazione dei pagamenti previsti annualmente pare sufficiente indicazione dei termini degli stessi ed idonea a integrare il requisito richiesto dall'art. 161 comma 2 lett. e) L.F., così come è idonea a consentire ai creditori il controllo sull'esecuzione del concordato e a consentire loro di eventualmente porre in essere iniziative volte alla risoluzione dello stesso, posto che

comunque queste ultime possono essere proposte entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento del concordato.

4.3.2. La veridicità dei dati aziendali.

Il secondo motivo di reclamo attiene al difetto di veridicità dei dati aziendali.

Secondo la reclamante, nonostante che (1) i Commissari avessero dato più volte atto della opacità dei conti delle società del Gruppo [REDACTED] (2) anche il Tribunale, nell'ammettere le società al concordato, avesse sottolineato tale profilo, (3) i vari soggetti che avevano poi tentato la ricostruzione della contabilità avessero evidenziato una situazione di generale incertezza che rendeva impossibile l'esatta ricostruzione e impediva ai creditori di avere una corretta rappresentazione dell'attivo e del passivo, tale profilo, considerato per le altre società del Gruppo (e determinante il provvedimento di revoca ex art. 173 L.F. nei confronti delle stesse), non è stato inspiegabilmente valutato per [REDACTED].

A questo fine la reclamante, dopo aver richiamato i principi sanciti dalla Suprema Corte in merito agli atti di frode idonei a comportare la revoca del concordato ex art. 173 L.F., in essi ricompresa anche l'omissione consapevole da parte del debitore di circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, ha sottolineato come la veridicità dei dati aziendali indicati nel piano costituisca uno dei presupposti di cui all'art. 160 commi 1 e 2 e 161 L.F., la cui assenza incide sull'ammissione, determina la revoca e impedisce l'omologa del concordato, proprio per la finalità essenziale svolta da tale presupposto che è quella di informare compiutamente i creditori e di richiedere loro un consenso appunto "informato".

Fatte queste premesse la reclamante non ha invero fornito una precisa e concreta allegazione e dimostrazione della mancanza di veridicità di tali dati, limitandosi a riportare le varie valutazioni eseguite sul punto.

In proposito va innanzitutto precisato che *"si deve, inoltre, chiarire che i dati aziendali non sono quelli risultanti dalle scritture contabili, la cui regolare tenuta ("per un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata"), dopo la riforma, non è più prevista tra le condizioni di ammissibilità del concordato. I dati aziendali si devono, pertanto, individuare in quelli risultanti dai documenti che devono essere prodotti unitamente al ricorso (art. 161, comma 2, lett. a, b, e d). Ne consegue che, ove a seguito dell'inventario redatto dal commissario (L. Fall., art. 172), emerga la diversa consistenza materiale o giuridica degli elementi patrimoniali o l'incongruenza della relativa determinazione operata dal professionista, viene meno l'indispensabile presupposto informativo per le valutazioni riservate ai creditori. In questo caso, infatti, non è in gioco la stima del valore dei predetti elementi, ma la stessa possibilità di una stima. In conclusione, nella valutazione delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, quale che sia la sede nella quale tale valutazione avvenga (ammissione ex art. 162, comma 2; revoca ex art. 173, comma 3; omologazione ex art. 180, comma 3), al tribunale non è consentito di valutare la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili; il tribunale può, tuttavia, sindacare la veridicità dei dati aziendali esposti nei documenti allegati al ricorso sotto il profilo della loro effettiva consistenza materiale e giuridica, restando però precluso ogni sindacato sulla stima del valore degli elementi patrimoniali, salvo che in caso di*

incongruenza o illogicità della motivazione" (Cassazione civile, sez. I, 31/01/2014, n. 2130).

La reclamante ha dato atto che i numerosi soggetti che hanno tentato la ricostruzione della contabilità (i Commissari, la società [REDACTED], il consulente del PM dott. [REDACTED]) hanno dato conto della situazione di generale incertezza dovuta al disordine organizzativo, fatto che impedirebbe una corretta rappresentazione del passivo e dell'attivo, e che avrebbe portato i Commissari a formulare l'istanza di revoca ex art. 173 L.F..

In proposito va innanzitutto rilevato che la reclamante, allorché cita le relazioni della società di consulenza e del perito del PM) fa riferimento piuttosto che al presupposto della "veridicità dei dati aziendali" come sopra indicato dalla giurisprudenza, a quello della corretta tenuta della contabilità che, come si è detto, costituisce diverso e non più previsto requisito.

Nel merito poi, effettivamente, nella relazione del 26.7.2013 dei Commissari con la quale veniva avviato il procedimento ex art. 173 L.F., gli stessi davano atto della situazione di confusione dei dati aziendali alla luce dei rapporti infragruppo, tenuto conto dei plurimi trasferimenti di liquidità da alcune società del gruppo a beneficio di altre in assenza di contropartita, con conseguente depauperamento di alcuni enti; anche nelle successive relazioni nell'ambito del procedimento ex art. 173 L.F. i Commissari ribadivano le suddette criticità.

In proposito va peraltro rilevato che il motivo attinente alla non veridicità dei dati aziendali ed i richiami effettuati dalla reclamante alle valutazioni dei Commissari vanno diversamente circostanziati alla luce della necessità di valutare esclusivamente la proposta di [REDACTED], indipendentemente dall'originario concordato di gruppo,

nel quale assumevano ben diversa rilevanza la opacità dei rapporti infragruppo.

Ed infatti, nella relazione dei Commissari ex art. 172 L.F. specificamente riferita al concordato di ██████████, le valutazioni dei Commissari in ordine alla questione della veridicità o meno dei dati aziendali sono state notevolmente ridimensionate. Gli stessi scrivono infatti che " con riferimento alla veridicità dei dati aziendali, deve rilevarsi come emergano alcune persistenti criticità, in particolare con riferimento all'esatta determinazione delle poste attive e passive alla data di apertura del concorso, alla quantificazione delle passività prededucibili e assistite da privilegio, nonché all'individuazione di tutte quelle voci che presuppongono una valutazione prospettica. Ciò nondimeno, dette criticità - pur avendo comportato la necessità di procedere alle riclassificazioni e alle rettifiche illustrate nel corso della presente relazione - non sembrano di per sé idonee a connotare la fattispecie in termini di assoluta inattendibilità".

Anche nel parere dei Commissari ex art. 180 L.F. del 30.5.2014 gli stessi davano atto che nelle more non erano emersi fatti da cui risultasse la mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato, così confermando le precedenti valutazioni in merito, anche, al requisito della veridicità dei dati aziendali.

In conclusione deve ritenersi che, in assenza di più specifiche allegazioni da parte della reclamante circa l'assenza di detto requisito di ammissibilità (ad eccezione del dato riferito alla mancata informativa di cui al terzo motivo di reclamo, che sarà trattato infra) , il mero richiamo a valutazioni effettuate dai Commissari nel corso del procedimento ex art. 173 L.F. - allorquando l'ottica valutativa era soprattutto riferita all'intero gruppo - poi superate dagli stessi Commissari nell'ambito dell'esame della proposta e del Piano

individuale di [REDACTED], non siano tali da costituire idonei elementi di prova in ordine all'insussistenza di tale requisito.

4.3.3. la mancata informazione ai creditori sull'esistenza di potenziali passività.

La reclamante lamenta che in data 5.4.2013, con delibera n. 151/2013 l'Autorità avesse avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di [REDACTED] e che quest'ultima non avesse menzionato nel Piano la probabile irrogazione di sanzioni amministrative conseguenti, omettendo quindi ai creditori di fornire una informazione esaustiva su tale potenziale passività; richiama il fatto che, in un caso analogo, il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'omessa informazione dell'esistenza di un procedimento sanzionatorio dell'Autorità per l'Energia e per il Gas giustificasse la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo; sottolinea la ipotizzabile elevata entità della sanzione, anche tenuto conto che ad altra società, [REDACTED], era già stata irrogata una sanzione di € 3.016.000,00 per condotte analoghe.

Nel corso del procedimento [REDACTED] ha dato atto che con delibera del 2.10.2014 l'Autorità ha irrogato a [REDACTED] la sanzione di € 1.745.000,00.

Lamenta ancora che, anche quanto all'attivo, il Piano avrebbe considerato crediti nei confronti di [REDACTED] in realtà insussistenti (fatture per € 117.081,00) o comunque compensabili.

Quanto al primo profilo, è da considerare che al momento della presentazione della proposta e del piano (22.3.2013), e al momento della emanazione del decreto di ammissione (29.3.2013) il procedimento sanzionatorio non era ancora stato avviato.

Lo stesso riguarda condotte tenute da ██████ in epoca precedente, in particolare nel periodo aprile-giugno 2012, consistenti nel mancato versamento a ██████ GAS dei corrispettivi di sbilanciamento dovuti per un valore di circa € 41.000.000,00; a seguito di tale condotta ██████ aveva provveduto a risolvere il contratto con ██████ e ad avviare le azioni giudiziarie per il recupero del credito. La delibera sanzionatoria fa anche riferimento, nell'approfondire le condotte addebitate, a comportamenti tenuti dalle altre società ██████ e ██████, collegate ad ██████ sia nell'ambito dello stesso gruppo sia per accordi negoziali comuni con società estere.

In proposito va rilevato che la condotta sanzionata dall'Autorità rientra sempre nella questione dei rapporti fra ██████ e ██████ di cui si è già trattato al paragrafo 4.2., rapporti ben noti a ██████, che fra l'altro è il soggetto che ha presentato la segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico che ha irrogato la sanzione; non può dunque predicarsi alcun difetto informativo a sfavore di ██████ con riferimento all'avvio di detta procedura sanzionatoria posto che la stessa è stata avviata proprio su segnalazione di ██████ per i fatti sottesi al credito vantato da quest'ultima, oggetto dei giudizi pendenti inanzi al Tribunale di Milano sin dal 2012.

Va inoltre considerato che, come messo in luce dai Commissari, i fondi rischi che sono stati appostati sono funzionali proprio a far fronte a passività potenziali e che la mancata illustrazione, nelle memorie integrative della proposta successive alla presentazione della stessa, dell'avvio del procedimento in questione, a fronte del fatto che la controversia esistente fra ██████ e ██████ in ordine ai

suddetti corrispettivi era ben nota, non rappresentano condotte dolose del proponente volte ad omettere dovute informazioni.

Relativamente al secondo aspetto, lo stesso non appare rilevante visto che il credito in questione nei confronti di ████████ è stato azzerato e dunque non ha inciso sulla formazione dell'attivo.

4.3.4. Il difetto di attestazione.

La reclamante, con il quinto motivo, lamenta il difetto della attestazione del professionista preposto a certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, quale presupposto imprescindibile per l'ammissibilità del concordato: la inidoneità dell'attestazione – la cui valutazione rientra nel sindacato del Giudice – determina la inammissibilità della proposta.

Nel caso in esame, i termini dubitativi utilizzati dall'attestatore – derivanti proprio dalla eccessiva durata del piano – renderebbero, secondo la reclamante, l'attestazione non idonea al suo scopo; lo stesso attestatore infatti, stante la durata del piano, ha dovuto prevedere una verifica periodica degli obiettivi raggiunti, tenuto conto che una previsione ragionevole non potrebbe estendersi oltre i 5 anni.

Inoltre mancherebbe un aggiornamento dei dati relativi alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, essendosi l'attestatore basato sui dati al 30.9.2012 e non sarebbero stati considerati i più recenti dati relativi al mercato dell'energia elettrica (dal 2013 in avanti) che rivelerebbero una considerevole flessione della domanda.

Anche in questo caso la reclamante richiama soltanto le considerazioni svolte dai Commissari nelle memorie dagli stessi presentate all'epoca della presentazione del concordato di gruppo, in

ordine al quale gli stessi Commissari avevano avanzato istanza di revoca ex art. 173 L.F.. In tali relazioni le valutazioni svolte, anche in punto attestazione, erano sempre condizionate dalla proposta comune di concordato per tutte le società del gruppo, tanto è vero che le più rilevanti criticità che avevano determinato l'instaurazione del procedimento ex art. 173 L.F. non si riferivano specificamente alla situazione di [REDACTED], ma piuttosto a quella dell'intero gruppo o di altre società non produttive, stante la criticità dei non chiari rapporti finanziari fra le stesse.

Nell'ambito invece della relazione ex art. 172 L.F. riferita al concordato della sola società [REDACTED], successiva a quelle di cui sopra, i Commissari, nel prendere in esame la idoneità della attestazione, hanno precisato che "ad avviso degli scriventi può ritenersi che il piano e la proposta di concordato [REDACTED] siano corroborati da un'attestazione che appare scevra da insuperabili mende logico - argomentative, non potendo tuttavia i Commissari esimersi dal rilevare che lo stesso esperto ha ritenuto di dare conto del margine - obiettivamente elevato - di alea che contraddistingue l'intera prospettazione della debitrice, anche in ragione: dell'ampiezza dell'orizzonte del piano (...) la quale si traduce inevitabilmente nella progressiva diluizione (mano mano che ci si allontana dal momento di presentazione della domanda) dell'effettivo livello di attendibilità dell'analisi prognostica dle professionista".

Da tali considerazioni si evince che: 1) di per sé l'attestazione non contiene vizi che ne inficino la idoneità e la validità; 2) i margini di dubbio, già evidenziati dall'attestatore e fatti propri dai Commissari, sono esclusivamente ricollegati all'arco temporale del Piano e sono insiti in qualsivoglia previsione di questo tipo che comporti un

termine superiore a quello (che l'attestatore ha indicato in 5 anni) da ritenersi congruo per formulare previsioni dotate di attendibilità.

Dunque, il rilievo della reclamante, afferente la asserita inattendibilità del Piano, si traduce in realtà, ancora una volta, nella critica ai tempi ritenuti eccessivi del Piano, profilo già sopra esaminato.

Quanto poi alle critiche relative alla mancata considerazione degli ultimi dati riferiti al mercato energetico, le stesse non attengono tanto a difetti della attestazione quanto piuttosto alla valutazione economica della proposta.

In ogni caso, le critiche relative alla mancata considerazione dei dati di detto mercato per il 2013, denotanti una flessione della domanda, paiono contraddette dall'andamento non negativo della società nel primo trimestre 2014, fatto presente dai Commissari nella loro relazione ex art. 180 L.F.

Deve pertanto ritenersi non fondato il presente motivo di reclamo.

5.

Alla luce di quanto esposto il reclamo proposto da [REDACTED] GAS deve essere respinto mentre, come si è detto, quello del COMUNE DI [REDACTED] va dichiarato inammissibile; anche il reclamo adesivo di [REDACTED] ITALIA S.P.A. e [REDACTED] S.P.A. va respinto. Nulla deve pronunciarsi in ordine all'intervento del [REDACTED] [REDACTED] posto che lo stesso, in data 24.9.2014, ha rinunciato al suo reclamo e conseguentemente all'intervento.

Stante la natura sostanzialmente contenziosa del presente procedimento, le soccombenti debbono essere condannate in solido alla rifusione a favore dei resistenti Commissari Giudiziali e di [REDACTED] S.P.A. delle spese del presente procedimento; tali spese si liquidano ai sensi del D.M. 55/2104, avuto riguardo al valore,

indeterminato, della controversia, alle fasi di studio, introduttiva e decisoria nei loro valori medi, e così complessivamente in € 9.515,00 oltre a rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA e CPA, a favore di ciascuna resistente.

Non può essere accolta la domanda di [redacted] di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti di [redacted] RETE GAS non sussistendone i presupposti; la proposizione del reclamo non rappresenta di per sé sintomo di quegli asseriti comportamenti ostativi e strumentali di [redacted] in ordine ai quali, al di là dei motivi di controversia esistenti fra le parti, non vengono allegare altre evidenze probatorie.

P.Q.M.

Visto l'art. 183 L.F.,

Dichiara inammissibile il reclamo proposto dal COMUNE DI [redacted] e rigetta il reclamo proposto da [redacted] GAS S.P.A. e quello adesivo proposto da [redacted] GAS ITALIA S.P.A. e [redacted] S.P.A. avverso il decreto del Tribunale di Asti del 24.6.2014 con il quale è stato omologato il concordato preventivo di [redacted] S.P.A.;

dichiara tenute e condanna le reclamanti in solido alla rifusione, a favore di ciascuna resistente, delle spese del presente procedimento liquidate, per ciascuna resistente, in € 9.515,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M., IVA e CPA.

Così deciso nella camera di Consiglio della I Sezione Civile in Torino il 13.1.2015.

Il Consigliere est.

Dott.ssa Federica La Marca

Il Presidente
Dott. Luigi Grimaldi

Depositato nella Cancelleria della
Corte di Appello di Torino
il 21/1/2015

44

IL CANCELLIERE
UFFICIALE CANCELLIERE GIUDIZIARIO
Maria Antonietta FUZZOLE